Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 17 ottobre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. **930.**

Proroga della durata del « Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, del 22 dicembre 1953, con il quale fu costituito, per la durata di anni venti, il « Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno », con sede in Livorno, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del consorzio, tenutasi il 5 dicembre 1972, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente al 1° gennaio 2000 (primo gennaio duemila), con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile;

Vista l'istanza con la quale l'ente citato chiede l'approvazione della suddetta proroga;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga, al 1° gennaio 2000 (primo gennaio duemila), della durata del « Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno », con sede in Livorno, nonchè la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile, deliberata dall'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, in data 5 dicembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

TOROS — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1974, n. **931.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla ditta « Angelo Biscaldi », per il prezzo complessivo di L. 43.000.000 (oltre a L. 1.200.000 per spese di consulenza ed assistenza tecnica), porzioni dell'immobile di nuova costruzione denominato « Condominio Ticinello II », sito in Pavia, via Folla di Sotto angolo via Ticinello, consistente in locali siti al primo piano, al piano terra e in un box, meglio descritti nella relazione di stima dell'ufficio tecnico erariale di Pavia e nella delibera del consiglio di amministrazione della suddetta Associazione, da adibire ad uso ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 27

LEGGE 16 ottobre 1975, n. **492.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, del-

l'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito **ed al CER** decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-*bis*. — L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura **superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento,** pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati" ».

Art. 6-*ter*. — E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

E' autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408,

e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-*bis*. — Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

Art. 7-*ter*. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: « delle aree », sono aggiunte le seguenti: « e delle somme residue di detto fondo »;

al terzo comma le parole: « possono indicare » sono sostituite dalla seguente: « indicano ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*. — Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

Art. 10-*bis*. — Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 10-*ter*. — I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10-*quater*. — I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purché sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, numero 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonché alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonché obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte lo ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

All'articolo 12, dopo le parole: « operazioni di credito », sono soppresse le seguenti: « fondiario ed ».

L'articolo 14 è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazio-

ne, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

All'articolo 15, primo comma, le parole: « ai sensi », sono sostituite con le parole: « per le finalità », e sono aggiunte, in fine, le parole: « con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne »;

il secondo e il quarto comma sono soppressi.

All'articolo 16 il primo comma è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

il secondo e il quarto comma sono soppressi.

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-*bis*. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

Art. 16-*ter*. — I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro il 29 febbraio 1976 ».

All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole: « non superiore a lire 15 miliardi », sono aggiunte le seguenti: « comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo »;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-*bis*. — Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.

L'articolo 19 è soppresso.

All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 ».

All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21-*bis*. — Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per il tesoro, entro il 31 gennaio 1976, un decreto avente valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 lu-

glio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni con le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato con l'articolo 1 della presente legge di conversione per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DE MITA — BUCALOSSI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 ottobre 1975, n. **493**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: « al 31 dicembre 1975 » sono sostituite con le seguenti: « al 31 marzo 1976 », e le parole: « al 30 settembre 1976 » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 1976 ».

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. *2-bis*. — Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: « in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179 », sono aggiunte le seguenti: « e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi ».

All'articolo 7, al primo comma, le parole: « lire 100 miliardi », sono sostituite con le parole: « lire 85 miliardi »;

il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma;

prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

E' autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.

Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di competenza regionale.

La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*. — E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonchè alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.

A favore del « fondo per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.

Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonchè di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.

Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

Art. 10-*bis* - *Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori.* — Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.

Art. 10-*ter* *Interventi per la commercializzazione dell'olio d'oliva.* — Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.

Art. 10-*quater* - *Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti.* — Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.

I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.

Art. 10-*quinquies* - *Forestazione*. — E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.

Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le regioni, sentirà la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma medesimo.

Il CIPE determinerà la quota che, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è assegnata alle regioni nonché quella per gli interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per l'elaborazione del programma.

Art. 10-*sexies* - *Incendi boschivi*. — Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1975, n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;

b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge;

d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nello articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.

Art. 10-*septies*. — Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti per il 1976, è stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450 milioni così ripartita:

lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;

lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;

lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;

lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.

All'articolo 12, il titolo è sostituito dal seguente: « *Agevolazioni fiscali* »;

al primo comma le parole: « del 3 per cento », sono sostituite con le parole: « dell'1 per cento »;

è aggiunto il seguente comma:

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-*bis*. — Per le misure previste dal presente titolo si applica il principio fondamentale stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;

b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.

In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-*bis*. — Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. — Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicem-

bre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno:

lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;

lire 2 miliardi per l'anno 1979.

Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni.

La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonché di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopra-elevata o parzialmente in superficie, purché in sede propria opportunamente protetta.

All'articolo 15, al primo comma, le parole: « a lire 351 miliardi », sono sostituite con le seguenti: « a lire 325 miliardi »;

al secondo comma, le parole: « lire 151 miliardi », sono sostituite con le seguenti: « lire 125 miliardi », e le parole: « per lire 126 miliardi », con le seguenti: « per lire 100 miliardi ».

All'articolo 16, al primo comma, la cifra: « 30 » è sostituita dalla seguente: « 29 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il maggiore importo di lire 9 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.

All'articolo 17, al secondo comma, le parole: « misura del 30 per cento », sono sostituite con le seguenti: « misura del 50 per cento »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale MCTC — il quale ne approverà, in relazione all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

L'articolo 18 è soppresso.

All'articolo 19, al primo comma, la cifra: « 2129 », è sostituita dalla seguente: « 2408 »;

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 ».

All'articolo 20, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-*bis*. — Alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 10-*quinquies* e 17 del presente decreto-legge, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato col predetto decreto presidenziale. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle provincie per le finalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro per i trasporti è autorizzato ad assumere impegni in ragione di:

lire 5 miliardi per il 1975;

lire 15 miliardi per il 1976;

lire 25 miliardi per il 1977;

lire 40 miliardi per il 1978;

lire 50 miliardi per il 1979;

lire 50 miliardi per il 1980;

lire 15 miliardi per il 1981.

Gli interventi saranno destinati:

per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano;

per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;

per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;

per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.

Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sarà preventivamente sentita la regione interessata che farà conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni.

Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore.

All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DONAT-CATTIN — MARCORA — MARTINELLI — GIOIA — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1975, n. **494.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla impresa «Giuseppe Ortica», per il prezzo complessivo di L. 80.000.000 (oltre a L. 1.200.000 da pagarsi all'agenzia Retta per la mediazione della compra-vendita) porzione dell'immobile di nuova costruzione, e non ancora denunciato al nuovo catasto edilizio urbano, sito in Treviso, località S. Maria della Rovere, strada Cal di Breda, angolo via Felissent, consistente in locali siti al pianoterra, primo piano e mansarda, da destinare ad uso ufficio, meglio descritti nella relazione di stima dell'ufficio tecnico erariale di Treviso e nella delibera del consiglio di amministrazione della suddetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 28

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento: grandinata e pioggia violenta del 5 e 6 novembre 1974;

Catania: grandinate dell'11, 14, 16 aprile e 2, 3 maggio 1974; gelate del 19, 20, 22, 23, 24, 28 aprile 1974;

Palermo: grandinata del 31 marzo 1974;

Siracusa: grandinata del 26 agosto 1974;

Trapani: grandinata del 19 agosto 1974.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Agrigento: grandinata e pioggia violenta del 5 e 6 novembre 1974 (art. 4):

comune di Licata.

Messina: nubifragio del 13 ottobre e 6 novembre 1974 (articoli 4 e 5):

comuni di Messina (solo per la parte a sud della strada statale n. 113 e ad est della strada militare San Rizzo-Dinnammare), Scaletta Italia, Alì Terme, Alì Superiore, Nizza, Sicilia, Fiumedinisi, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo.

Palermo: grandinata del 31 marzo 1974 (art. 5):

comune di Scalfani Bagni per i fogli di mappa numeri 29, 31, 30 limitatamente alle particelle 1, 21, 14, 114, 15, 4, 13, 29, 30, 109, 164, 163, 157, 162, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 22, 89, 11, 84, 94, 85, 86, 87, 88, 5, 80, 81, 82, 83, 12, 90, 91, 92, 93, 161; 33 limitatamente alle particelle 4, 11, 15; 27 limitatamente alle particelle 3, 53, 56, 461, 462, 463, 54, 55, 446, 444, 447, 449, 450, 445, 451, 448, 57, 333, 198, 197, 58, 59, 369, 63, 370, 62, 261, 260, 61, 60, 328, 64, 65, 66, 67, 68, 467, 93, 418, 465, 466, 226, 464, 92, 225, 419, 91, 420, 84, 90, 223, 332, 436, 435, 459, 83, 372, 434, 437, 371, 324, 438, 349, 224, 325, 326, 327, 342, 343, 346, 82, 347, 345, 89, 468, 458, 344, 322, 348, 329, 330, 383, 381, 380, 379, 378, 81, 87, 373, 375, 376, 88, 374, 222, 8, 9, 384, 385, 386, 387, 178, 94, 96, 86, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 162, 280, 161, 160, 137, 163, 272, 274, 281, 288, 273, 271, 270, 291, 263, 282, 287, 279, 278, 284, 283, 85, 285, 286, 95, 276, 275, 290, 265, 266, 277, 221, 289, 227, 267, 382.

Siracusa: grandinata del 26 agosto 1974 (art. 5):

comune di Lentini per i fogli di mappa numeri 53, 54, 55, 61, 69, 70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8578)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palizzi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1972 ha incluso nell'elenco della località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il comune di Palizzi (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Palizzi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare, nonchè per le meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno e alle accidentalità dei colli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto agli osservatori che percorrono sia la strada statale che quella ferroviaria;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Palizzi (Reggio Calabria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di Palizzi contraddistinti dai numeri 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Detto comprensorio è formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Brancaleone, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 52, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 51, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 50, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 44, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 49, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 42, indi da detta linea limite fino all'intersezione della linea limite del foglio catastale n. 41, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 40, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Bova Marina, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Palizzi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 5

Oggi 6 giugno 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) PALIZZI: *protezione di una zona del territorio comunale;*

(*Omissis*).

In merito al punto 5) dell'ordine del giorno il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente:

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di Palizzi contraddistinti dai numeri 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Detto comprensorio è formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Brancaleone, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 52, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 51, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 50, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea

limite del foglio catastale n. 44, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 49, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 42, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 41, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale n. 40, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Bova Marina, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte tutti i membri intervenuti alla seduta, la suddetta proposta di protezione, secondo le limitazioni sopra descritte, viene messa ai voti ed all'unanimità accettata.

Il presidente constatata la maggioranza dei pareri favorevoli alla tutela, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata la protezione testé citata secondo i limiti sopra descritti.

(*Omissis*).

(8331)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto, in particolare, l'art. 15 del succitato decreto-legge n. 31, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, in misura superiore al 5,50 % compreso il rimborso del capitale, disponendo, all'uopo, che il costo effettivo delle operazioni di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicarsi sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservato, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti ministeriali n. 599801/32-F-244, in data 10 agosto 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti e n. 509033/32-F-244 del 30 giugno 1975 in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, con cui sono stati stabiliti i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dal medesimo decreto-legge, rispettivamente, per i semestri 15 maggio-14 novembre 1974 e 15 maggio-14 novembre 1975;

Ritenuto che occorra provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei costi effettivi vigenti anteriormente al 18 luglio 1974, pari al 12,78 %, che dà luogo ad un tasso d'interesse annuo agevolato dell'1,02 % arrotondato, cui corrisponde una rata di ammortamento annua costante del 5,55 % arrotondato;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, graveranno sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, nella misura arrotondata del 5,55 % annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dal 15 maggio 1975, in corrispondenza con il nuovo costo effettivo determinato per il semestre 15 maggio-14 novembre 1975 con il decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1975
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 357

(8455)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova la commissione regionale per la manodopera agricola della Liguria, composta dai signori:

Fiori dott. Alessandro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Madonna dott. Nicola, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Tomatis Giuseppe, membro effettivo, e Roncoli Renzo, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Daneri dott. Giulio, membro effettivo, e Colabucci Ennio, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Legato Giuseppe, Aicardi Enzo, Battistini Franchino, Sorrentino Giorgio, Palagi Claudio, Beroldo Luigi, Franchello Dario, Leoncini Giovanni, Pullia Franco, Angiolucci Fernando e Micco Renato, membri effettivi; Zirio Sergio, Torelli Enrico, Marciasini Umberto, Borghini Angelo, Onofrio Nicola, Percivalle Luigi, Vento Salvatore, De Nevi Faustino, Rossi Luigi, Rosi Aldo e Ganvino Giorgio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Podestà dott. Flavio, Gropallo dott. Vittorio, Cassini Giancarlo, Campanella Armando e Paganella Arrigo, membri effettivi; Ferrari dott. Ulderico, Scaglia Ercole, Gennari Mario, Scarrone Elfio e Bolla Luigi, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(8580)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Otranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e rimanente territorio comunale di Otranto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Otranto (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre gli innumerevoli ritrovamenti preistorici, la stessa è ricca di una flora tipica erbacea ed arborea, tra cui primeggiano la quercia coccifera e vallonea (pressoché estinta in tutto il rimanente bacino mediterraneo ad eccezione dell'opposta sponda epirota), sì da costituire un quadro naturale di eccezionale bellezza nonché una vera e propria oasi di verde per le bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami;

Accolta la richiesta del Ministero della marina mercantile di escludere dal vincolo l'area demaniale marittima di pertinenza del porto di Otranto;

Decreta:

Tutta la parte del territorio comunale di Otranto (Lecce) esclusa l'area demaniale marittima di pertinenza del porto di Otranto, come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il territorio comunale di Melendugno;

a sud con il territorio comunale di S. Cesarea Terme - Uggiano e Giurdignano;

a ovest con il territorio comunale di Cannole - Bagnolo del Salento - Palmariggi e Giurdignano;

a est con il mare Adriatico.

Poligonali:

tratto *A-B* dal mare Adriatico confine con il comune di Melendugno località S. Andrea segue verso sud il confine comunale di Otranto, passa per località masseria Frassanito prosegue lungo detto confine ad ovest verso masseria Cafazzo, procede verso sud tra la masseria Ruggiano e masseria Pozzello e lungo lo stesso confine giunge a quota 28 alla masseria Schimbordi;

tratto *B-C* da masseria Schimbordi segue il confine del territorio comunale di Carpignano Salentino fino all'incrocio del territorio comunale di Cannole passando per masseria Maramonte Vecchio attraversa il canale del Rio Grande vicino alla masseria Maramonte nuovo e sempre lungo il confine del territorio comunale passa lungo le contrade Cantalupo e Feudogrande giunge a località masseria Palanzano all'incrocio con la linea ferroviaria per Otranto;

tratto *C-D* parte dal punto *C* a confine con il territorio di Palmariggi tra le contrade Santuario e Palanzano, segue verso est il confine comunale a monte della ferrovia sud-est sino a tagliare, a quota 29, la strada statale n. 16 alla progressiva km 998 + 200 per proseguire verso sud in località S. Barbara Macchia Piccinna e termina a quota 10 in località monte Carlo Magno;

tratto *D-E* parte da quota 10 in località monte Carlo Magno prosegue verso sud lungo il confine del territorio comunale di Otranto con il confine di Uggiano, passa per la contrada monte Lauro vecchio, taglia al km 51 la strada statale n. 173 delle Terme salentine, prosegue lungo il predetto confine sempre verso sud

fino a Torre Mozza, contrada Macchia Lo Bianco - Madonna della Serra - Grottole - masseria Pezze e porto Badisco sul mare Adriatico;

tratto *E-A* parte da porto Badisco segue tutta la costa verso nord passando per S. Emiliano, Capo d'Otranto - Punta Faci Malcantone, fatta esclusione dell'area demaniale marittima del porto di Otranto, masseria Cerre - Vigne Vecchie Torre S. Stefano, masserie dei Turchi, Alimini, masseria Lamaro - Specchiolla e S. Andrea a confine con il territorio comunale di Melendugno.

Come sopra detto, dalla zona sottoposta alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è esclusa l'area demaniale marittima ricadente nell'ambito del porto di Otranto, area compresa tra i punti *A* e *B* (come da allegata planimetria) avente le seguenti coordinate:

punto *A* lat. 40° - 9' - 10" N., long. 18° - 29' - 31" E.;
punto *B* lat. 40° - 8' - 48" N., long. 18° - 29' - 57" E.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Otranto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazio e e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1975

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 4 giugno alle ore 11, in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandate numeri 180 e 181 del 27 maggio 1968:

OTRANTO: vincolo panoramico delle zone costiere e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità rinunzia alla effettuazione della ricognizione dei luoghi perchè già a tutti i singoli componenti sono particolarmente note le caratteristiche bellezze naturali e panoramiche della località in esame.

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e delle poligonali appresso indicati:

Confini:

a nord con il territorio comunale di Melendugno;
a sud con il territorio comunale di S. Cesarea Terme-Uggiano e Giurdignano;
a ovest con il territorio comunale di Cannole - Bagnolo del Salento - Palmariggi e Giurdignano;
a est con il mare Adriatico.

Poligonali:

tratto *A-B* dal mare Adriatico confine con il comune di Melendugno località S. Andrea segue verso sud il confine comunale di Otranto, passa per località masseria Frassanito prosegue lungo detto confine ad ovest verso masseria Cafazzo, procede verso sud tra la masseria Ruggiano e masseria Pozzello e lungo lo stesso confine giunge a quota 28 alla masseria Schimbordi;

tratto *B-C* da masseria Schimbordi segue il confine del territorio comunale di Carpignano Salentino fino all'incrocio con il confine del territorio comunale di Cannole passando per masseria Maramonte Vecchio attraversa il canale del Rio Grande vicino alla masseria Maramonte nuovo e sempre lungo il confine del territorio comunale passa lungo le contrade Cantalupo e Feudogrande giunge a località masseria Palanzano all'incrocio con la linea ferroviaria per Otranto;

tratto *C-D* parte dal punto *C* a confine con il territorio di Palmariggi tra le contrade Santuario e Palanzano, segue verso est il confine comunale a monte della ferrovia sud-est sino a tagliare, a quota 29, la strada statale n. 16 alla progressiva km 998 + 200 per proseguire verso sud in località S. Barbara Macchia Piccinna e termina a quota 10 in località monti Carlo Magno;

tratto *D-E* parte da quota 10 in località monti Carlo Magno prosegue verso sud lungo il confine del territorio comunale di Otranto con il comune di Uggiano, passa per la contrada monte Lauro vecchio, taglia al km 51 la strada statale n. 173 delle Terme salentine, prosegue lungo il predetto confine sempre verso sud fino a Torre Mozza, contrada Macchia Lo Bianco - Madonna della Serra - Grottole - masseria Pezze e Porto Badisco sul mare Adriatico;

tratto *E-A* parte da porto Badisco segue tutta la costa verso nord passando per S. Emiliano, Capo d'Otranto - Punta Faci Malcantone - masseria Cerre - Vigne Vecchie Torre S. Stefano, masserie dei Turchi, Alimini, masseria Lamaro - Specchiolla e S. Andrea a confine con il territorio comunale di Melendugno.

Per quanto sopra, la commissione riconosciuto che, i territori nei limiti innanzi specificati posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'articolo 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono caratterizzati da numerose macchie verdi e zone boschive, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la parte del territorio comunale di Otranto, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Otranto, per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarata di notevole interesse pubblico e assoggettata ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(8454)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina, modificato dai decreti ministeriali 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1967, 2 aprile 1971, 3 dicembre 1971, 14 febbraio 1972, 30 marzo 1972, 23 maggio 1973, 19 novembre 1974, 9 maggio 1975 e 28 luglio 1975 con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori della provincia di Massa Carrara, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Lucca, Livorno, Firenze, Siena e Pisa;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della regione Toscana è inferiore all'uno per cento:

Decreta:

Il territorio della regione Toscana è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8619)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni alla composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione;

Considerato che la Federazione italiana facchini trasportatori ed ausiliari, con lettera n. 1479/FS dell'8 settembre 1975, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla citata commissione, sig. Ezio Fiorini, dimissionario;

Vista la designazione della suddetta Federazione nella persona del sig. Gelindo Paggioro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Gelindo Paggioro è nominato membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza della Federazione italiana facchini trasportatori ed ausiliari.

Il suddetto sostituisce il sig. Ezio Fiorini, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

(8406)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1972;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro le malattie nonchè per il finanziamento dei programmi di edilizia pubblica residenziale, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° maggio 1974.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI, AI FINI CONTRIBUTIVI, PER IL PERSONALE TAVOLEGGIANTE DIPENDENTE DA PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

SETTORE BARS E CAFFÈ

Categoria del personale	
camerieri superiori anni 18	L. 165.074
camerieri anni 17-18	» 140.313
camerieri anni 16-17	» 123.805
	senza vitto e alloggio

SETTORE RISTORANTI

camerieri superiori anni 18	L. 173.877
camerieri anni 17-18	» 147.795
camerieri anni 16-17	» 130.407

Gli anzidetti valori non sono comprensivi del vitto e dell'alloggio per il settore ristoranti. Ove le aziende corrispondano anche tali prestazioni, queste debbono essere valutate, ai fini contributivi, nella seguente misura:

vitto	L. 19.240
alloggio	» 4.030

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive dei ratei della 13ª e 14ª mensilità e delle festività.

Le retribuzioni stesse debbono essere aggiornate dalle aziende con le variazioni dell'indennità di contingenza.

Le nuove misure hanno effetto dal 1° maggio 1974.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(8340)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Napoli l'attività di portabagagli, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8335)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 73 del 9 marzo 1971 con cui la amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « del Ferro » che inizia dalla strada statale « Fermana-Faleriense » e termina alla strada provinciale « Capodarco-Paludi » della lunghezza di km 0 + 670;

Visto il voto n. 300 del 10 giugno 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 0 + 670 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8551)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione degli agrumi comunitari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2481/75 del consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2498/75 della commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari ed abroga il regolamento (CEE) n. 193/70 del 2 febbraio 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 2315/69 della commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2638/69 della commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini;

Considerata la necessità di adottare nuove disposizioni interne in conseguenza delle cennate modifiche intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di compensazione finanziaria corredate dalle indicazioni e dalla documentazione previste dal regolamento (CEE) n. 2498/75 della commissione, del 30 settembre 1975, debbono essere trasmesse all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 2.

Le attestazioni di controllo, previste dall'art. 2 del regolamento della commissione indicato nel precedente articolo, sono rilasciate dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 3.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dal titolo II del regolamento (CEE) n. 2511/69 del consiglio, del 9 dicembre 1969, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/75 del 29 settembre 1975, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2498/75.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce il decreto del 3 febbraio 1970 citato in premessa.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(8688)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli (Verona), con effetto dal 30 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Venezia e Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodi-Gav - Vetrerie riunite, stabilimenti di Torino e Colognola ai Colli (Verona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 327, è stato respinto il ricorso presentato il 24 novembre 1973 dal sig. Berardino Carmine, coadiutore dattilografo giudiziario nella pretura di Caserta, avverso il decreto ministeriale 2 novembre 1972, col quale gli era stato conferito il parametro 213 a decorrere dal 1° luglio 1973 a seguito della valutazione del periodo di servizio pre-ruolo.

(8641)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 328, è stato respinto il ricorso presentato il 24 novembre 1973 dalla sig.ra Brandimarte Agnese nata Razzano, coadiutore dattilografo giudiziario nella pretura di Caserta, avverso il decreto ministeriale 15 gennaio 1973 col quale le era stato conferito il parametro 213 a decorrere dal 1° luglio 1973 a seguito della valutazione del periodo di servizio preruolo.

(8642)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mantova

Con decreto interministeriale 19 settembre 1975, n. 661, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del compendio denominato « Capannoni di S. Nicolò » sito in comune di Mantova, distinto nel catasto di tale comune al foglio 55 mappale 335 per la superficie complessiva di ha 0.48.90.

(8583)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 175, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 18 dicembre 1972 presentato dalla ditta Angelica Perilli, avverso l'atto di appalto del comune di Lecce, 10 agosto 1972, n. 581, con il quale e stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio urbano autolinee di quella città a favore della ditta Cesare Tarantino.

(8467)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 174, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte è stato respinto il ricorso straordinario in data 14 febbraio 1973 prodotto dai signori Sessa Antonio, Egardi Mario, Chiandetti Gianni e Perna Francesco titolari di licenza per l'esercizio del servizio pubblico da piazza, nel comune di Torino, avverso il regolamento comunale del detto servizio, adottato dal consiglio comunale di Torino con delibera 16 giugno 1969 e modificato con delibera 28 luglio 1969 ed approvato dal Ministero dei trasporti in data 12 ottobre 1972.

(8468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ottaviano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 2 luglio 1975, n. 8/1030, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 1815 sito in comune di Ottaviano (Napoli), riportato in catasto del comune stesso al foglio 9, particella 619 parte.

(8644)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Fiumi e Fossi, in Pisa, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1975, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 92, il consorzio di bonifica Fiumi e Fossi, in Pisa, è autorizzato ad acquistare un immobile, di proprietà della ditta Anna Maria Ciano in Tommasi, al prezzo di L. 500.000.

(8645)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società S.C.A.T. p.a. - Società carburanti affini trasporti, avverso il provvedimento 20 gennaio 1973, n. 6473, del prefetto di Reggio Emilia di diniego autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto distribuzione g.p.l. per uso autotrazione in comune di Albinea Fola.

(8643)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di sociologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8631)

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 13 settembre 1975, n. 978, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della dott.ssa Angela Maria De Regibus in Rosasco, della biblioteca del defunto padre prof. Luca De Regibus, costituita da duemilasettecentocinquantotto volumi, periodici, classici latini e greci, opuscoli e pubblicazioni minori da destinarsi all'Istituto di storia antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

(8557)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Franco Amadori, nato a Bologna il 19 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 14 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8639)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 353, è stato dichiarato in parte respinto e in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 agosto 1970 dalla prof.ssa Agnoli Elisa, avverso la decisione della commissione dei ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Udine che, nella seduta del 12 giugno 1970, respingeva il gravame gerarchico proposto dall'interessata per la esclusione dalle graduatorie degli aspiranti, non abilitati all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie statali.

(8463)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 54, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 ottobre 1972 dalla sig.ra *Spinetto Liliana*, contro il silenzio apposto dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sui ricorsi gerarchici proposti dalla predetta avverso il trasferimento disposto dal Ministero con decreto ministeriale 29 febbraio 1972 nonchè avverso il giudizio complessivo di «buono» attribuitole per l'anno scolastico 1971-72 dalla preside della scuola media «Chiabrera» di Savona.

(8459)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 30, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Berutti Maria Stella, avverso la decisione 20 marzo 1970, n. 07405, della commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Cagliari ex art. 11 della legge n. 282/1959, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da altro insegnante, veniva annullata la nomina per l'insegnamento della ragioneria e tecnica commerciale già conferita alla ricorrente.

(8465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 14 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	679,20	679,20	679,35	679,20	679,25	679,60	679,66	679,20	679,20	679,70
Dollaro canadese	661,90	661,90	662 —	661,90	661,93	662,30	661,85	661,90	661,90	662,40
Franco svizzero	254,05	254,05	254,20	254,05	254,17	254,15	254,20	254,05	254,05	254,15
Corona danese	112,94	112,94	113,10	112,94	112,94	112,90	112,95	112,94	112,94	112,90
Corona norvegese	122,88	122,88	123,10	122,88	123,06	122,80	123,20	122,88	122,88	122,80
Corona svedese	154,60	154,60	154,75	154,60	154,59	154,65	154,80	154,60	154,60	154,50
Fiorino olandese	254,77	254,77	255,30	254,77	255,13	254,75	255,12	254,77	254,77	254,70
Franco belga	17,375	17,375	17,41	17,375	17,39	17,35	17,40	17,375	17,375	17,35
Franco francese	153,55	153,55	153,70	153,55	153,80	153,60	153,85	153,55	153,55	153,60
Lira sterlina	1394,55	1394,55	1396 —	1394,55	1395,20	1395,50	1395,75	1394,55	1394,55	1395,55
Marco germanico	262,55	262,55	263 —	262,55	262,95	262,70	262,90	262,55	262,55	262,60
Scellino austriaco	37,095	37,095	37,23	37,095	37,13	37,10	37,15	37,095	37,095	37,05
Escudo portoghese	25,46	25,46	25,42	25,46	25,45	25,45	25,45	25,46	25,46	25,45
Peseta spagnola	11,462	11,462	11,48	11,462	11,46	11,47	11,485	11,462	11,462	11,45
Yen giapponese	2,248	2,248	2,2575	2,248	2,46	2,24	2,2484	2,248	2,248	2,24

Media dei titoli del 14 ottobre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	96,525
Redimibile 3,50% 1934	100,075
» 3,50% (Ricostruzione)	90,725
» 5% (Ricostruzione)	96,20
» 5% (Riforma fondiaria)	93,325
» 5% (Città di Trieste)	92,25
» 5% (Beni esteri)	91,50
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,90
» 5,50% » » 1968-83	81,70
» 5,50% » » 1969-84	80,70
» 6% » » 1970-85	83,75
» 6% » » 1971-86	86,075
» 6% » » 1972-87	82,575

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1978)	91 —
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	89,575
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	86,025
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	83,525
» poliennali 7% (scad. 1° aprile 1978)	95,325
» » 9% (» 1° aprile 1979)	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	679,68
Dollaro canadese	662,125
Franco svizzero	254,175
Corona danese	112,945
Corona norvegese	123,04
Corona svedese	154,70
Fiorino olandese	254,945
Franco belga	17,387
Franco francese	153,75
Lira sterlina	1395,65
Marco germanico	262,775
Scellino austriaco	37,122
Escudo portoghese	25,455
Peseta spagnola	11,473
Yen giapponese	2,248

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 14 dicembre 1973 al 30 giugno 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma del regolamento (CEE) numero 3367/73, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2531/74 e dei regolamenti (CEE) n. 1419/75, n. 1430/75, n. 1438/75, n. 1466/75, n. 1469/75, n. 1478/75, n. 1494/75, n. 1506/75, n. 1530/75, n. 1548/75, n. 1586/75, n. 1594/75, n. 1612/75 e n. 1648/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			dal 14-12-73 al 30-5-75	dal 31-5-75 al 2-6-75	3-6-75	4-6-75
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
		A. denaturati: (1) (2)				
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	zero	zero	zero	1.276,93
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	zero	248,53	942,70	1.645,44
		B. non denaturati:				
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	zero	zero	zero	1.276,93
		II. zuccheri greggi:				
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	zero	248,53	942,70	1.645,44
	17.01-790	b. altri (3) (5)	zero	248,53	942,70	1.645,44

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			dal 5-6-75 al 6-6-75	dal 7-6-75 al 9-6-75	dal 10-6-75 all'11-6-75	12-6-75
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
		A. denaturati: (1) (2)				
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	642,75	zero	zero	179,97
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.225,51	385,65	zero	942,70
		B. non denaturati:				
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	642,75	zero	zero	179,97
		II. zuccheri greggi:				
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.225,51	385,65	zero	942,70
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.225,51	385,65	zero	942,70

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			dal 13-6-75 al 16-6-75	dal 17-6-75 al 18-6-75	19-6-75	dal 20-6-75 al 24-6-75
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
		A. denaturati: (1) (2)				
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.339,61	2.553,86	3.830,79	4.464,97
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	2.622,42	3.745,09	4.696,36	5.381,96
		B. non denaturati:				
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	2.339,61	2.553,86	3.830,79	4.464,97
		II. zuccheri greggi:				
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.622,42	3.745,09	4.696,36	5.381,96
	17.01-790	b. altri (3) (5)	2.622,42	3.745,09	4.696,36	5.381,96

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo			
			25-6-75	26-6-75	27-6-75	dal 28-6-75 al 30-6-75
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
		A. denaturati: (1) (2)				
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	3.487,99	2.365,32	3.762,23	3.068,06
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.696,36	3.727,95	5.107,72	4.413,55
		B. non denaturati:				
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	3.487,99	2.365,32	3.762,23	3.068,06
		II. zuccheri greggi:				
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.696,36	3.727,95	5.107,72	4.413,55
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.696,36	3.727,95	5.107,72	4.413,55

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(8139)

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 7 marzo 1975 al 22 maggio 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 580/75, n. 642/75, n. 730/75, n. 789/75, n. 873/75, n. 928/75, n. 995/75, n. 1065/75, n. 1126/75, n. 1188/75 e n. 1239/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 7-3-75 al 26-3-75	dal 27-3-75 al 10-4-75	dall'11-4-75 al 22-5-75
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	1.666,01	1.166,00	1.666,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	1.666,01	1.666,00	1.666,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	2.499,01	1.249,50	416,50
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	— (2)	— (2)	— (2)
11.02-A-IV	11.02-130	Semole e semolini di riso	2.499,01	1.249,50	416,50
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	2.499,01	1.249,50	416,50
11.02-F-VI	11.02-945	Agglomerati « pellets » di riso	2.499,01	1.249,50	416,50

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(2) Importo non fissato.

(8472)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM per il periodo dal 1° febbraio 1975 al 31 marzo 1975, dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso).

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 1°-2-1975 al 6-2-1975	dal 7-2-1975 al 13-2-1975	dal 14-2-1975 al 20-2-1975	dal 1°-2-1975 al 6-2-1975	dal 7-2-1975 al 13-2-1975	dal 14-2-1975 al 20-2-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	6.697,32 (2)	6.359,96 (2)	5.661,07 (2)	3.073,77	2.890,51	2.506,50
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	7.180,46 (3)	6.818,11 (3)	6.068,41 (3)	3.307,01	3.104,59	2.692,26
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 21-2-1975 al 28-2-1975	dal 1°-3-1975 al 6-3-1975	dal 7-3-1975 al 13-3-1975	dal 21-2-1975 al 28-2-1975	dal 1°-3-1975 al 6-3-1975	dal 7-3-1975 al 13-3-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	130,78	550,62	zero	zero	103,29
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	163,27	684,06	zero	zero	128,28
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	199,92	559,73	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	6.033,42 (2)	6.464,91 (2)	7.102,19 (2)	2.711,42	2.947,99	3.29 ,70
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	213,25	596,43	zero	zero	zero
	10.06 470	b. a grani lunghi	6.468,25 (3)	6.930,5[illegible] (3)	7.613,66 (3)	2.912,17	3.166,23	3.541,93
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 14-3-1975 al 20-3-1975	dal 21-3-1975 al 26-3-1975	dal 27-3-1975 al 31-3-1975	dal 14-3-1975 al 20-3-1975	dal 21-3-1975 al 26-3-1975	dal 27-3-1975 al 31-3-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	270,73	497,30	270,72	zero	73,30	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	338,20	621,41	338,20	zero	91,63	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	317,37	145,77	145,77	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	6.760,66 (2)	6.760,59 (2)	6.760,59 (2)	3.111,27	3.111,24	3.111,24
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	338,20	154,94	154,94	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	7.247,13 (3)	7.247,06 (3)	7.247,06 (3)	3.340,35	3.340,31	3.340,31
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(2) Per il riso semilavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 152,44 per quintale (regolamento (CEE) n. 258/75) con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (prot. n. 926/UTCD).

(3) Per il riso lavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 163,27 per quintale (regolamento (CEE) n. 258/75) con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (prot. n. 926/UTCD).

(8473)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tercelli Frumenzio intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio 14 maggio 1934, n. 4101, nella forma originaria e precisamente da « Tercelli » a « Tercelj »;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' modificato parzialmente il decreto prefettizio 14 maggio 1934, n. 4101, nel senso che il cognome del sig. Tercelli Frumenzio, nato a Aidussina (ora Jugoslavia) il 15 giugno 1921 e residente a Visogliano 9/B-Sestiana (Trieste) è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di « Tercelj ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari: Leghissa Marta in Tercelli, nata a Trieste il 9 ottobre 1935, moglie; Tercelli Verenka, nata a Trieste il 17 gennaio 1960, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Duino Aurisina (Trieste) sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 1° ottobre 1975

Il prefetto: MOLINARI

(8649)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/13399 del 25 ottobre 1930 con il quale il cognome del sig. Lozar Antonio, nato a Vertovino (Gorizia) il 20 maggio 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Lossarini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Verc ed al figlio Francesco;

Vista la domanda di data 5 settembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Francesco Lossarini, nato a Trieste il 14 settembre 1909 e qui residente in via degli Alpini, 97, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Lozar »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, Lossarini Francesco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Lozar ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 settembre 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(8343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a otto posti di infermiere in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 777, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a otto posti di infermiere in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, dirigente generale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, dirigente generale;
Pafi dott. Ermanno, dirigente superiore;
Struglia dott. Luigi, dirigente superiore;
Principe prof. Salvatore, primo dirigente.

Segretario:

Bosco Alfredo, segretario superiore.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il direttore generale: MAYER

(8715)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di quattrocento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di quattrocento allievi guardie forestali;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 maggio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Dalsasso dott. Davide, ispettore generale.

Membri:

Drago dott. Fabrizio Maria, ispettore superiore;
Colace dott. Francesco, ispettore superiore;
De Santis dott. Giovanni B., ispettore superiore;
Aldini dott. Filippo, ispettore superiore.

Segretario:

Sandicchi dott. Pasquale, ispettore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975
Registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 341

(8718)

MINISTERO DELLA SANITA

Integrazione dell'elenco dei primari di cardiochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1971 e 23 giugno 1972 che predispongono l'elenco dei primari di cardiochirurgia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. dottor Lionello Ferrari, nato a Venezia il 26 maggio 1929, ed in particolare il decreto ministeriale 10 aprile 1975 da cui risulta che il servizio dallo stesso prestato presso il Tokyo Women's Medical College alla data dell'8 maggio 1969 è riconosciuto equipollente al servizio di primario di ruolo di cardiochirurgia e chirurgia toracica in ospedale specializzato di prima categoria;
Considerato che il dott. Ferrari Lionello ha titolo all'inserimento nell'elenco dei primari di cardiochirurgia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di cardiochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 25 ottobre 1971 e 23 giugno 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
Ferrari Lionello .	Venezia - 26 maggio 1929		sì					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8440)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972 e nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973, e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1974, n. 2990, con il quale il prof. Savini Leos è stato nominato membro della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso predetto, in sostituzione della prof.ssa Averardi Paola;

Vista la lettera del 3 ottobre 1974, con la quale il professor Savini ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Pirone Mario, titolare di ragioneria e tecnica nello istituto tecnico commerciale «Vilfredo Pareto» di Roma, è nominato membro della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Savini Leos.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1975
Registro n. 38 Poste, foglio n. 194

(8720)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3880 del 27 giugno 1975, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1971, ed alla assegnazione delle relative sedi;

Considerato che il dott. Russo Salvatore, primo in graduatoria, è stato erroneamente assegnato alla 17ª condotta del comune di Catania, in quanto la predetta condotta era stata in precedenza, con decreto n. 8621 del 13 novembre 1972, stralciata dal bando di concorso di cui trattasi, per cui non è più compresa nel predetto concorso;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Russo deve essere destinato alla 25ª condotta del comune di Catania (2ª indicata in ordine di preferenza) precedentemente assegnata al dott. Greco Salvatore, il quale non ha assunto servizio entro il termine prefissatogli dal comune di Catania;

Visto il fonogramma del comune di Catania, rip. personale n. 5150 del 27 settembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 8621 del 13 novembre 1972 con cui è stata stralciata dal bando di concorso la 17ª condotta medica del comune di Catania;

Visti i propri decreti n. 3879 e 3880 del 27 giugno 1975;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Russo Salvatore, nato a Bronte il 16 agosto 1928, è dichiarato vincitore della 25ª condotta medica del comune di Catania (via Agira).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 1° ottobre 1975

Il medico provinciale: GALIA

(8587)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 896 del 7 novembre 1974, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Castelfranco Emilia, Maranello, Vignola;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della regione Emilia-Romagna e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena, n. 943 del 5 maggio 1975, con il quale su regolare proposta del consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e su susseguenti segnalazioni dei comuni interessati, il dott. Simone Morandini, è stato nominato quale rappresentante dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 1281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Puglisi dott. Ferdinando, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente ordinario della cattedra di clinica medica veterinaria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente ordinario fuori ruolo in patologia e anatomia patologica;

Morandini dott. Simone, veterinario condotto di Carpi (Modena).

Segretario:

Grasso dott. Antonio, collaboratore amministrativo della regione Emilia-Romagna.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Modena, dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 24 settembre 1975

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(8445)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2735 del 27 maggio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 1962 del 18 aprile 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Poeta Mario	punti	66,732	su 120
2. Paladino Ettore	»	64,099	»
3. Fiore Romualdo	»	63,700	»
4. Russo Mariano	»	62,410	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 23 settembre 1975

Il veterinario provinciale: MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4504 del 23 settembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Poeta Mario: consorzio veterinario di Piano di Sorrento, comprendente i comuni di Meta, S. Agnello e Sorrento;

2) Paladino Ettore: consorzio veterinario di S. Giuseppe Vesuviano, comprendente il comune di Terzigno;

3) Fiore Romualdo: comune di Massa-Lubrense;

4) Russo Mariano: consorzio veterinario di Palma Campania, comprendente i comuni di S. Gennaro Vesuviano, Striano e Carbonara di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 23 settembre 1975

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(8351)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso continuativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso continuativo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(8678)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;

un posto di aiuto dirigente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(8736)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 settembre 1975, n. 188/1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(8684)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di primario ortopedico traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicà.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(8673)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

In esecuzione dell'atto deliberativo 15 febbraio 1975, n. 41, esecutivo a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 6.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone), tel. 0775/9029.

(8680)

OSPEDALE INFANTILE «REGINA MARGHERITA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, piazza Polonia, 94.

(8726)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiochirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 73 del 15 marzo 1975; ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale e ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 59 del 3 marzo 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi suddetti valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Torino, piazza Polonia, 94.

(8727)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dello ente in Cagliari.

(8728)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente della divisione di urologia;
sette posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(8729)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna), via della Libertà, 61.

(8683)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(8679)

OSPEDALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 giugno 1975, n. 125, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari), via G. Deledda.

(8674)

OSPEDALE «F. CAMPANA» DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 settembre 1975, n. 94, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca), via Campana, 31.

(8676)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Demonte (Cuneo), via C. Perrier, 2.

(8671)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rovereto (Trento).

(8677)

OSPEDALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 luglio 1975, n. 113, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santa Margherita Ligure (Genova), tel. 80611.

(8672)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000 (da versarsi al Monte dei Paschi di Siena - Pitigliano, tesoreria dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(8675)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(8681)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di primario chirurgo con funzioni di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 giugno 1975, n. 46, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo con funzioni di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(8685)

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 agosto 1975, n. 79, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(8686)

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 agosto 1975, n. 79, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(8687)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n. **47.**

Provvidenze a favore dei comuni, delle provincie e loro consorzi per la ristrutturazione del sistema dei servizi pubblici urbani di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma ogni autonoma determinazione degli enti locali nell'ambito dei rispettivi territori, la Regione, nell'esercizio della potestà derivante dall'art. 3, lettera *g*), del suo statuto speciale e nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1974, n. 16, si propone:

di concretizzare una politica del trasporto pubblico che dia nuovo contenuto alla mobilità delle persone liberandole in misura sempre maggiore dal ricorso al mezzo privato;

di fornire un'adeguata strumentazione tecnica che consenta uno stretto collegamento tra gli esercizi pubblici di trasporto, tale da rendere i servizi svolti, oltrechè positivamente integrati, completi ed adeguati a tutte le esigenze dell'utenza;

di porre in essere una normativa che, seppure di riflesso, contribuisca a dare chiari vantaggi ecologici all'ambiente urbano e concrete scelte alla collettività di riduzione di danni energetici.

Art. 2.

Il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente si ottiene con il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

creazione di isole chiuse al traffico privato in tutte quelle zone che ragionevoli ed obiettive considerazioni di interesse pubblico comportino da parte della competente autorità l'adozione della relativa decisione;

attuazione di corsie e di strade preferenziali riservate ai mezzi pubblici;

realizzazione e gestione di adeguati parcheggi attrezzati nelle zone periferiche urbane onde attestare le persistenti correnti di traffico;

riduzione dei tempi del processo di potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico;

aumento della frequenza delle corse e piena agibilità del mezzo;

introduzione della biglietteria automatica;

tariffe preferenziali per coloro che usano con frequenza il mezzo pubblico;

massima qualificazione, riqualificazione per quello già operante di tutto il personale addetto ai servizi di trasporto, viaggiante, di deposito e degli uffici.

Art. 3.

Per la realizzazione degli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la Regione dispone di interventi finanziari sia nel settore degli investimenti, sia a sostegno delle gestioni ordinarie.

Potranno beneficiare di tali interventi quei comuni e provincie o i loro consorzi che dimostreranno, su presentazione dell'ultimo rendiconto debitamente approvato, all'assessorato regionale ai trasporti di aver attuato una conduzione del servizio aderente ai principi informatori di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

L'amministrazione regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità del bilancio, concede agli enti di cui al precedente articolo un contributo, nella misura massima del 50 per cento di quanto annualmente risulta dall'esame dell'ultimo rendiconto aziendale debitamente approvato dal competente organo del comune e del consorzio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e riscontrato dall'assessorato ai trasporti ai sensi del secondo comma del precedente arti-

colo 3, in effetti investito per il potenziamento dei servizi di trasporto urbano di linea per viaggiatori, per il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi sopraindicati e per gli studi e indagini nel settore dei trasporti.

Gli atti di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'assessorato regionale ai trasporti entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 5.

L'amministrazione regionale, al fine di abbattere il carico degli interessi sui mutui contratti dai comuni, dalle province e loro consorzi in conto gestione ordinaria del servizio, è autorizzata a concedere concorsi decennali negli interessi stessi in misura non superiore a 5 punti.

A tal fine è stabilito un limite minimo d'impegno per ogni anno compreso fra il 1975 ed il 1984, di almeno L. 25.000.000.

Art. 6.

L'amministrazione regionale, rilevatane l'opportunità, sulla base di apposita annuale relazione della direzione compartimentale della motorizzazione e dei trasporti civili in concessione per la Sardegna, concede altresì contributi d'incentivazione del trasporto a quei comuni e provincie che, nel processo di perseguimento dei fini e raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, ottengono chiaramente un miglioramento generale dell'efficienza del servizio.

Gli effetti del miglioramento debbono anche risultare:

dalla creazione di isole chiuse al traffico privato in tutte quelle zone che ragionevoli ed obiettive considerazioni d'interesse pubblico comportino la relativa decisione;

dall'attuazione di corsie e strade preferenziali e riservate ai mezzi pubblici;

dalla realizzazione di adeguati parcheggi attrezzati nelle zone periferiche urbane onde attestare le persistenti correnti di traffico.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 16524. — Contributi ai comuni e alle province, singoli o riuniti in consorzi, in conto gestione dei servizi di trasporto pubblico, a copertura degli interessi sui mutui dagli stessi contratti	L.	25.000.000
Cap. 26534. — Contributi ai comuni e alle province, singoli o riuniti in consorzi, per spese in conto capitale concernenti il potenziamento dei servizi di trasporto urbano, il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature e la costruzione di immobili necessari allo esercizio dei servizi pubblici di trasporto . .	»	100.000.000
Cap. 26535. — Contributi agli enti locali per le spese di miglioramento generale della efficienza dei servizi pubblici di trasporto urbano .	»	25.000.000

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 4, l'assessorato ai trasporti sottopone alla giunta regionale, entro il 10 giugno di ogni anno, apposito programma di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio a tale scopo.

I singoli contributi, come determinati nel programma approvato, saranno concessi con proprio provvedimento dell'assessore ai trasporti, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

Art. 9.

L'assessore ai trasporti, previa acquisizione di copia autentica dei contratti di mutuo, dispone con proprio decreto la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 10.

I comuni e le province per poter fruire dei contributi di incentivazione previsti dal precedente art. 6 dovranno presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessore ai trasporti apposita richiesta corredata degli atti amministrativi già esecutivi adottati per il miglioramento della efficienza dei servizi di trasporto.

L'assessore ai trasporti sulla base delle richieste pervenute e nei limiti degli stanziamenti di bilancio propone alla giunta regionale la ripartizione delle somme tra gli enti richiedenti.

L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente sarà disposta dall'assessore ai trasporti con proprio decreto nel rispetto della ripartizione approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 11.

La presente legge abroga parzialmente l'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1971, n. 23, escludendo, ai sensi della predetta norma, qualunque possibilità di concessione di contributi di investimento agli enti locali singoli o riuniti in consorzio esercenti pubblici servizi di trasporto.

Norme transitorie

Art. 12.

L'amministrazione regionale, al fine di avviare il processo di risanamento della deficitaria situazione finanziaria in cui, da tempo, si dibattono le tre aziende municipalizzate o consorziate di Cagliari, Sassari e Nuoro, concede, per l'anno 1975, un contributo straordinario a fondo perduto.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 viene istituito, oltre ai capitoli di cui all'art. 7 della presente legge, il cap. 16525 con la seguente denominazione e con lo stanziamento a fianco indicato:

Cap. 16525. — Contributo straordinario a fondo perduto a favore del consorzio per l'esercizio del servizio di trasporti pubblici nella città di Cagliari e nei comuni contermini, consorzio trasporti pubblici di Sassari e consorzio trasporti pubblici di Nuoro	L.	1.000.000.000

Art. 14.

Le spese per l'attuazione della presente legge ammontanti per l'anno 1975 in L. 1.150.000.000, fanno carico ai capitoli 16525, 16524, 26534, 26535 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e, fatta eccezione per il cap. 16525, ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

In favore dei predetti capitoli sono stornate dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975 rispettivamente le somme di L. 1.000.000.000, di L. 25.000.000, di L. 100.000.000 e di L. 25.000.000.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge per gli anni successivi al 1975 e valutate in lire 25.000.000 nel 1976, in L. 50.000.000 nel 1977, in L. 75.000.000 nel 1978, in L. 100.000.000 nel 1979, in L. 125.000.000 nel 1980, in L. 150.000.000 nel 1981, in L. 175.000.000 nel 1982, in L. 200.000.000 nel 1983, in L. 225.000.000 nel 1984, si farà fronte mediante una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Art. 15.

Il contributo straordinario di cui all'art. 12 della presente legge viene suddiviso come appresso indicato:

Consorzio per l'esercizio del servizio trasporti pubblici nella città di Cagliari e comuni contermini	L.	690.000.000
Consorzio trasporti pubblici di Sassari . .	»	210.000.000
Consorzio trasporti pubblici di Nuoro . .	»	100.000.000

Tale suddivisione viene operata applicando gli indici derivanti dalla valutazione di tre parametri: numero degli agenti dipendenti da ciascun consorzio, sviluppo dei servizi, che tiene conto del numero dei veicoli in esercizio e della utilizzazione degli stessi, popolazione virtuale da servire ad identico reddito da parte di ciascuna azienda.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n. 48.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1968 e rendiconto generale dell'azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 5 settembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n. 49.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 5 settembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n. 50.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 5 settembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1975, n. 51.

Provvedimenti in favore della zootecnia per l'incremento della produzione di carne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 5 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle aziende agricole i cui titolari siano coltivatori diretti, coloni, mezzadri, compartecipanti, imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, premi di natalità di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino, nelle forme e nei modi stabiliti dai successivi articoli.

Art. 2.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola sono accertati dalla Regione.

Art. 3.

E' concesso a favore delle aziende agricole di cui all'art. 1 un premio di L. 25.000 per i vitelli nati nelle stesse aziende per i quali venga assunto l'impegno della destinazione all'ingrasso o alla rimonta. Le domande tendenti ad ottenere l'incentivo in argomento saranno inoltrate al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura ad avvenuta anagrafatura del vitello e saranno corredate della certificazione contenente i dati anagrafici del soggetto nonchè della dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a mantenere in vita il soggetto fino al verificarsi delle condizioni prescritte nel successivo art. 4.

Art. 4.

A favore delle aziende agricole e dei centri di ingrasso sarà concesso un premio di L. 25.000 per ogni capo bovino portato al peso vivo di 400 chilogrammi se maschio e di 350 chilogrammi se femmina oppure allevato fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Per i vitelli di razza-popolazione sarda il premio potrà essere concesso per i soggetti che verranno allevati sino ad una età non inferiore ai 12 mesi, semprechè gli stessi si trovino in buono stato di ingrassamento.

Il premio di cui sopra sarà concesso anche per ogni femmina destinata alla rimonta.

Gli incentivi del presente articolo saranno accordati, fino ad un numero massimo di 500 capi ad anno, anche per i soggetti di provenienza extra-aziendale, purchè nati nel territorio della Regione e a condizione che il richiedente dimostri di averli mantenuti nel proprio allevamento per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Le domande tendenti ad ottenere il premio per l'ingrasso o per la rimonta saranno inoltrate al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura corredate di apposita certificazione riguardante:

i dati anagrafici del soggetto e le eventuali variazioni di proprietà;

i dati relativi al peso vivo allo stato d'ingrassamento o alla avvenuta eruzione dei denti picozzi da adulto;

l'accertato stato di gravidanza da almeno quattro mesi qualora si tratti di femmine destinate alla rimonta.

Art. 5.

Possono beneficiare dei premi di cui agli articoli 3 e 4 i capi nati in data non anteriore al 1° giugno 1974.

Per i territori montani e per le zone depresse collinari delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge i premi di cui ai precedenti articoli sono aumentati del 50 per cento.

Art. 6.

Ai sensi dell'art 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118, è vietato macellare in tutto il territorio nazionale i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di ingrasso o di allevamento, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dalla medesima norma. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme percepite.

Art. 7.

La legge regionale 12 maggio 1965, n. 16, è abrogata.

Art. 8.

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi nazionali o comunitari.

Art. 9.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 21158. — Quota parte, assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione agli allevatori dei premi di natalità ingrasso e rimonta (art. 5, lettera *a*), della legge 18 aprile 1974, n. 118) . . . . L. 3.898.800.000

Stato di previsione della spesa:

Cap. 26692-*quinquies*. — Premi a favore degli allevatori per la nascita, l'ingrasso e la rimonta di vitelli . . . . L. 3.898.800.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 26692-*quinquies* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 settembre 1975

DEL RIO

(8495)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752760)